



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



POR FSE 2014-2020
REGIONE DEL VENETO

POR FSE 2014-2020
Asse I Occupabilità

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NEL SETTORE RESTAURO
ANNO 2020

Direttiva per la presentazione
dei progetti formativi



5c2d49e7



Indice

1. Riferimenti legislativi e normativi	3
2. Obiettivi generali	7
3.1. Progetti di tipologia 1 - Tecnico del restauro di beni culturali	11
3.1.1. Destinatari dei percorsi di Tipologia 1	12
3.2. Progetti di Tipologia 2 - Percorsi di perfezionamento tecnico/specializzazione	14
4. Definizione delle figure professionali	15
5. Metodologia	15
6. Gruppo di lavoro	16
7. Ulteriori obblighi del beneficiario	18
8. Aiuti di Stato	19
8.1 Registro Nazionale Aiuti di stato	21
9. Priorità ed esclusioni	22
10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	22
11. Forme di partenariato	23
12. Delega	24
13. Risorse disponibili e vincoli finanziari	24
14. Modalità di determinazione del contributo	25
14.1 Tipologia 1	25
14.2 Tipologia 2	26
15. Rendicontabilità dei destinatari	26
16. Pubblicizzazione delle iniziative	27
17. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	27
18. Procedure e criteri di valutazione	28
19. Tempi ed esiti delle istruttorie	36
20. Termini per l'avvio e la conclusione dei progetti	36
21. Comunicazioni	36
22. Indicazione del foro competente	37
23. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.	37
24. Tutela della privacy	37
Appendice	38
Tabella 1 – Descrizione figure professionali gruppo di lavoro	38
Tabella 2 – Allegato B del Decreto Ministeriale 26 maggio 2009, n. 87 - Percorsi formativi professionalizzanti	39



1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento (UE) n. 184 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;



- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento “Omnibus” (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l’Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9751 che approva determinati elementi del programma operativo “Regione Veneto – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
- la Comunicazione della Commissione europea Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Bruxelles, 3.3.2010 COM (2010)2020 Italia 2020 – Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro – 16 giugno 2010;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
- l’Intesa del 15 marzo 2007 in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dello schema di Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali,



recante il regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'art. 29, comma 7 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche;

- l'Accordo tra il Ministero dei beni e le attività culturali, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale e formativo del Tecnico del restauro di beni culturali di cui all'art.2, comma 2, del DM del 26 maggio 2009, n. 86" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 25 luglio 2012;
- il D.M. 3 agosto 2000, n. 294 "Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici";
- il D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 "Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294 concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici";
- il D.M. 30 marzo 2009, n. 53 "Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di "Collaboratore restauratore di beni culturali" in attuazione dell'art. 182, comma 1-quinquies del Codice".
- il D.M. 26 maggio 2009, n. 86. "Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'art. 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio."
- il D.M. 26 maggio 2009, n. 87 "Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio."
- la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e s.m.i.;
- la legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla legge regionale n. 21 dell'8 giugno 2012;
- la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
- l'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019, che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017;
- la legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020;
- la legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 "Legge di stabilità regionale 2020;
- la legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 "Bilancio di previsione 2020";
- la DGR n. 1716 del 29/11/2019 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022";



- il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16/12/2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2020/2022;
- il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 11 del 19/12/2019 “Obiettivi gestionali per il triennio 2020-2022. Approvazione ed assegnazione alle strutture della Giunta regionale”;
- la DGR n. 30 del 21/01/2020 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020/2022”;
- la DGR n. 2895 del 28/12/2012 “Approvazione Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali. Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relative ai principi comuni europei concernenti l’individuazione e la convalida dell’apprendimento non formale e informale del 18 maggio 2004. Legge 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
- la DGR n. 1020 del 17/06/2014 recante l’approvazione del “Documento di Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente”, revisionato il 3 luglio 2015 a seguito delle osservazioni CE (C(2014)7854 final);
- la DGR n. 669 del 28/04/2015 “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;
- la DGR n. 670 del 28/04/2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;
- la DGR n. 671 del 28/04/2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”;
- la DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.;
- la DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento “Testo Unico Beneficiari” relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990”;
- la DGR n. 1816 del 07/11/2017 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”;
- la DGR n. 1179 del 07/08/2018 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 Occupabilità. Approvazione dell’Avviso pubblico “Progetti Settore Restauro - Anno 2018” e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per il settore del restauro dei beni culturali”;
- la DGR n. 1117 del 30/07/2019 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 Occupabilità. Approvazione dell’Avviso pubblico “Lo sviluppo delle competenze nel Settore Restauro - Anno 2019” e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per il settore del restauro dei beni culturali”;
- la DGR n. 1498 del 15/10/2019 Istituzione di un elenco regionale dei “Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali”, partecipanti ad interventi formativi nell’ambito della programmazione regionale relativa al Fondo Sociale Europeo e dell’offerta formativa regionale. Decreto Ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, art. 3”;
- il Decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano e Cultura n. 19 del 28/10/2016 “DGR 669 del 28 aprile 2015. Approvazione delle modifiche ai Documenti per la gestione ed il controllo della Regione del Veneto, nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020”;
- il Decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 2 dell’11/01/2019 “Approvazione delle modifiche ai Documenti per la gestione ed il controllo della Regione del Veneto nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020”;
- il Decreto del Dirigente della Direzione Formazione n. 46 del 14/01/2011 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 - Asse II



Occupabilità - DGR 2304 del 3/8/2010 Formazione Professionale Superiore - Settore Restauro. Approvazione modello di valutazione delle competenze”;

- il Decreto del Dirigente della Direzione Formazione n. 250 del 26/04/2011 “Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo - Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006 - Asse II Occupabilità - DGR 2034 del 3/8/2010 Formazione Professionale Superiore – Settore Restauro. Linee Guida esami per “Collaboratore restauratore dei beni culturali”.

2. Obiettivi generali

L'Italia possiede un inestimabile patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico. Il Veneto è la terza regione, dopo Lazio e Toscana, per la quantità di opere d'arte presenti nel proprio territorio. Esercitando la governance dei territori, unendo l'inestimabile bellezza del paesaggio con l'offerta del nostro patrimonio architettonico e culturale presente a vario titolo nei nostri territori, lasceremo ai visitatori italiani e stranieri un'esperienza unica ed indimenticabile.

A tal proposito il patrimonio culturale del nostro territorio regionale è talmente importante e diffuso che evidenzia l'esigenza di avere un sistema formativo con figure professionali altamente qualificate nel restauro e nella conservazione di tale patrimonio per dare la massima fruibilità ai visitatori.

Il settore del restauro si arricchisce di nuove conoscenze sui materiali, sui software, su nuove tecnologie che ci permettono di intervenire in modo sempre più adeguato e meno invasivo sulle opere d'arte, tuttavia ciò comporta un adeguamento formativo continuo dei nostri tecnici ed artigiani del restauro.

Nel corso degli anni, l'offerta formativa regionale ha sempre sostenuto e creduto nella formazione di personale con conoscenze specialistiche in questo settore, anche quando non era ancora chiara la definizione delle figure a livello nazionale.

Con l'accordo tra il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012, è stato definito lo standard professionale e formativo del Tecnico del restauro di beni culturali di cui all'art.2, comma 2, del DM del 26 maggio 2009, n. 86. Il documento tecnico descrive il profilo professionale del tecnico del restauro in termini di abilità e conoscenze, definisce gli elementi minimi condivisi per l'organizzazione dei corsi di formazione svolti dalle Regioni per l'acquisizione della qualifica abilitante, le caratteristiche del corpo docente per le discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio/cantiere, nonché i requisiti per le dotazioni ambientali e tecniche dei laboratori di restauro.

Il quadro normativo così delineato ha consentito che si pervenisse ad un livello di competenze omogenee su tutto il territorio nazionale da parte di tecnici in grado di intervenire sul patrimonio.

Un ulteriore passaggio è rappresentato dall'adozione della legge n. 7/2013 con cui è stato modificato l'art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali. Per entrambe le figure professionali, la legge prevede, in presenza di determinati requisiti, l'acquisizione diretta in esito ad una procedura di selezione pubblica basata sulla valutazione di titoli e attività, ovvero, in presenza di altri requisiti, l'acquisizione previo superamento di una prova di idoneità.

Con Decreto del 22 giugno 2015 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha emanato un Bando Pubblico per l'acquisizione di tali qualifiche. Sono trascorsi più di 3 anni per consentire alla Commissione Esaminatrice di terminare i lavori necessari alla definizione dell'Elenco dei Restauratori Qualificati. Le persone inserite in questo Albo, vedono ora riconosciute le loro “competenze professionali” e possono continuare ad intervenire su edifici e opere d'arte sottoposti a tutela. L'Elenco dei Restauratori Qualificati è stato pubblicato il 04/02/2019.

Un'altra opportunità per il conseguimento della qualifica di restauratore o per l'ampliamento di settori aggiuntivi di competenza, viene data dal documento approvato in Conferenza Unificata del 13/02/2019, avente ad oggetto “Regolamento interministeriale recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità”, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica



di restauratore di beni culturali, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinques del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il Regolamento disciplina le modalità di riconoscimento della professione di restauratore per quanti abbiano ottenuto la qualifica di "collaboratore restauratore di beni culturali" in base a requisiti maturati prima del 2012.

Da ultimo in data 15/10/2019 è stato pubblicato in G.U. il Decreto n. 112 del 10 agosto 2019, "Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità, con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali".

Da una analisi effettuata da Confartigianato Veneto, in base all'Elenco pubblicato a febbraio 2019, in Veneto risultano attivi 536 restauratori, di cui il 46% ha più di 50 anni. Gli ultimi dati disponibili forniti dalle CCIAA del Veneto, ricavati in base ai codici ISTAT Ateco, evidenziano la presenza di 255 imprese costituite per la maggior parte da singoli restauratori.

Questi dati meritano una riflessione sul versante del futuro della figura del restauratore e sulla sua preparazione professionale e sulle ipotesi di sviluppo delle interconnessioni tra la figura del tecnico del restauro di beni culturali e la figura del restauratore, anche in una ipotesi di proseguimento degli studi nei percorsi quinquennali esistenti nelle Accademie. In questo contesto si rimanda al decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86 che ha regolato la definizione dei profili di competenza nel settore e ha previsto anche la figura del tecnico del restauro di beni culturali con competenze settoriali, non meglio definita a livello nazionale. Nel 2017, accogliendo le istanze delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sulla base di un'analisi effettuata a livello regionale sul settore sono stati evidenziati puntuali fabbisogni formativi (relativi agli interventi su materiali lignei, lapidei e derivati, superfici decorate) e in via sperimentale, è stata sviluppata l'attivazione di percorsi finalizzati allo sviluppo di competenze relative ad attività complementari al restauro o altre attività di conservazione sia per i beni immobili che per i beni mobili, supportate anche da studi e ricerche a livello interregionale¹. La strutturazione di tali percorsi formativi è avvenuta in coerenza con le diverse tipologie di materiali previsti dal DM 87/2009, ed in relazione alla vocazione/esigenza del territorio regionale. Sono stati realizzati 2 progetti articolati in 18 interventi con circa 60 allievi.

Sulla scorta delle esperienze sviluppate si è riscontrato un elevato interesse da parte dei destinatari/partecipanti, sia per il modello formativo adottato che ha previsto percorsi brevi, monotematici, intensivi, flessibili, sia per i contenuti che hanno evidenziato un elevato grado di approfondimento e ad alto valore specialistico.

A seguito dei feedback positivi, nel 2018 con DGR 1179/2018, è stato riproposto lo stesso modello, prevedendo un ampliamento dell'offerta dei percorsi di perfezionamento per tecnici del restauro qualificati. Sono stati approvati n. 7 progetti articolati in n. 40 interventi con circa 120 destinatari.

A seguito del monitoraggio dei suddetti percorsi di perfezionamento per tecnici qualificati, è emersa la necessità di ampliare le ore dedicate allo sviluppo/integrazione delle competenze settoriali al fine di approfondire ulteriormente gli aspetti tecnici propri del settore.

La DGR n. 1117/2019 ha mantenuto le due linee di intervento per i percorsi di perfezionamento tecnico/specializzazione. Una rivolta a coloro che sono già in possesso di formazione tecnico-professionale ovvero artigianale ed un'altra per quelli che sono in possesso di attestato di qualifica professionale o esperienza lavorativa in contesti coerenti con il percorso formativo in oggetto.

Sono stati approvati n. 6 progetti articolati in 26 interventi con circa 150 destinatari.

Merita infine di essere segnalato che sulla scorta delle indicazioni da parte degli operatori, con DGR n. 1498 del 15/10/2019 è stato istituito un elenco regionale per "Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali" che hanno partecipato a interventi formativi nell'ambito della programmazione regionale relativa al Fondo Sociale Europeo e dell'offerta formativa regionale. L'elenco si propone le seguenti finalità:

¹Progetto interregionale "Le figure professionali operanti nel processo di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale", con capofila la Regione Lombardia, ha prodotto un "Report processi di lavoro, profili professionali e standard formativi"



- favorire la trasparenza delle capacità professionali nell'esecuzione delle attività conservative, secondo principi di qualità e sostenibilità ambientale, nell'ambito degli interventi di conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico;
- garantire la competitività del sistema imprenditoriale in grado di avvalersi delle migliori risorse in grado di assicurare la corretta applicazione delle metodologie e tecniche di intervento conservativo tradizionali e innovative;
- assicurare il massimo valore aggiunto all'investimento regionale garantendo trasparenza e tracciabilità delle competenze sviluppate nell'ambito degli interventi inseriti nella programmazione regionale dell'offerta formativa.

L'Avviso approvato unitamente alla presente Direttiva, finanziato in particolare con risorse del Fondo Sociale Europeo, si inserisce pienamente nell'Asse I - Occupabilità e intende rendere disponibili un insieme di interventi di formazione professionale volti all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati. Questa tipologia di interventi intende attivare misure tese a favorire l'inserimento professionale di particolari target group, nella prospettiva di crescita complessiva del territorio e di competitività delle imprese. Attraverso la costruzione di percorsi formativi coerenti si intende favorire l'occupabilità e la mobilità di disoccupati ed inoccupati, sviluppare iniziative di lavoro autonomo e di creazione d'impresa. La linea di intervento, pertanto, costituisce da un lato il cardine della strategia di lotta alla disoccupazione, dall'altro uno strumento a supporto dell'innovazione e della competitività delle imprese.

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, quindi, rappresenta un'occasione per cogliere pienamente le opportunità e le indicazioni proprie della programmazione comunitaria a partire dai risultati conseguiti e dalle capacità progettuali ed attuative maturate dal sistema regionale.

Si riportano di seguito gli schemi relativi agli ambiti di riferimento nel POR FSE 2014-2020:

Progetti di tipologia 1

Asse	1 – Occupabilità
Obiettivo tematico	8. - Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori.
Priorità di investimento	8.i - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.
Obiettivo specifico POR	1. - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.
Risultato atteso Accordo di Partenariato	RA 8.5 - Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata, anticipando anche le opportunità di occupazione di lungo termine.
Risultati attesi	Incrementare il tasso di occupazione e il numero di inserimenti lavorativi relativo a disoccupati non giovani, offrendo misure di politica attiva per il lavoro realmente rispondenti alle esigenze e alle caratteristiche degli individui, connesse con i fabbisogni del territorio e condivise con il sistema produttivo e il mercato del lavoro di riferimento.



Azioni	1.3 - Azioni per la valorizzazione delle competenze sia attraverso attività di riqualificazione professionale sia attraverso percorsi di validazione degli apprendimenti ovunque e comunque acquisiti.
Indicatori di risultato	CR04 - Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento. CR06 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.
Indicatori di realizzazione	CO01 - i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata.

Progetti di tipologia 2

Asse	I – Occupabilità
Obiettivo tematico	8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.
Priorità di investimento	8.v Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.
Obiettivo specifico POR	4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.
Risultato atteso Accordo di Partenariato	RA 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.
Risultati attesi	Aumentare il livello di qualificazione del personale delle imprese e del livello di innovazione e competitività delle stesse con particolare attenzione all'avvio di progetti e interventi di restyling, di ricerca e sviluppo su nuovi prodotti, di processi di internazionalizzazione, di riqualificazione del personale in funzione di nuove tecniche e efficientamento dei processi di produzione e di vendita. Diminuire il numero di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e il numero delle imprese in crisi aziendale accertata o prevista con particolare attenzione alla individuazione e promozione di nuovi prodotti/servizi, all'adozione di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e alla ristrutturazione di processi e sistemi produttivi.
Azioni	4.1 - Azioni di formazione continua (anche attraverso modalità innovative) finalizzate a sostenere l'adattabilità e l'innalzamento delle competenze dei lavoratori e degli imprenditori e il rafforzamento e la diversificazione delle conoscenze anche in settori e processi ad elevata complessità tecnica e innovatività.
Indicatori di risultato	CR07 – partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.



Indicatori di realizzazione	CO05 – i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi. CO23 – Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale).
-----------------------------	---

Tipologie progettuali

Si prevedono due tipologie di percorsi:

- Tipologia 1 – Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica professionale di Tecnico del restauro di beni culturali – ciclo triennale (Q1T – Q2T – Q3T);
- Tipologia 2 - Percorsi di perfezionamento tecnico/specializzazione per Tecnico del restauro di beni culturali con competenze settoriali (artigiano) o per Tecnico del restauro di beni culturali.

3.1. Progetti di tipologia 1 - Tecnico del restauro di beni culturali

Ai fini della presente Direttiva si fa riferimento allo standard formativo e professionale del Tecnico del restauro di beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. del 26 maggio 2009, n. 86 approvato il 25 luglio 2012 in sede di Conferenza Stato - Regioni con l'Accordo tra il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al termine di un lungo lavoro di approfondimento congiunto svolto dal Coordinamento tecnico della Commissione Beni Culturali e dal Coordinamento tecnico Professioni della Commissione Istruzione Lavoro Innovazione e Ricerca.

I progetti formativi che possono essere proposti sono relativi ad una delle annualità delle quali si compone il ciclo triennale:

- percorsi formativi di primo anno (di seguito FS-Q1T²);
- percorsi formativi di secondo anno (di seguito FS-Q2T) in prosecuzione di percorsi FS-Q1T;
- percorsi formativi di terzo (di seguito FS-Q3T) in prosecuzione di percorsi FS-Q2T.

Si tratta di percorsi finalizzati alla formazione di una figura professionale tecnica che collabora con il restauratore, eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore. Ha la responsabilità della cura dell'ambiente di lavoro e delle attrezzature, cura la preparazione dei materiali necessari per gli interventi, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore. (D.M. Beni e attività culturali 26 maggio 2009, n. 86, art.2)

Ciascun percorso formativo si sviluppa in 900 ore annue, di cui almeno il 60% destinato ad attività pratiche (laboratorio, stage, cantiere-scuola). Del monte ore complessivo dovrà in ogni caso essere garantita una percentuale tra il 30% e il 50% dedicata alla fase di stage. Per i percorsi formativi di primo e di secondo anno, lo stage potrà essere sostituito con attività di cantiere scuola interno o esterno, sotto la guida e supervisione dei docenti e del tutor.

Si ricorda, che tali attività pratiche, devono essere svolte su manufatti qualificabili come beni culturali, ai sensi del Codice dei beni culturali.

Ciascuna proposta progettuale deve essere formulata in relazione ad uno specifico contesto produttivo e in esito ad un processo di analisi del fabbisogno formativo ed occupazionale.

Ciascun progetto può prevedere, in coerenza con i fabbisogni espressi dal sistema produttivo, con le specifiche competenze dei docenti e con la completezza del laboratorio, la realizzazione di parte del percorso in parallelo fra aree di restauro diverse.

² Il codice proposto si compone di una prima parte nella quale viene definito l'ambito formativo di riferimento, nel caso specifico "Formazione Superiore" e di una seconda nella quale si identifica la tipologia di percorso, laddove Q indica che si tratta di un corso a qualifica, 1 indica che si tratta di una prima annualità, T indica che si tratta di un ciclo triennale.



Al fine di garantire una maggiore visibilità dei risultati raggiunti in termini di apprendimento, al termine di una o più unità formative è previsto un momento di valutazione a cura del docente sui contenuti dello specifico argomento da articolarsi in una prova scritta/pratica e/o in un colloquio: il giudizio di valutazione è espresso in trentesimi³, e verrà trascritto in un apposito “Libretto personale”⁴, indicando la denominazione delle unità formative e la relativa valutazione. Ruolo particolarmente importante – soprattutto relativamente agli interventi di terzo anno, in quanto più vicini al momento di effettivo inserimento nel mondo del lavoro - deve essere riservato alla fase di stage.

Si sottolinea l’importanza che i percorsi risultino funzionali anche allo sviluppo di competenze propriamente imprenditoriali, quali ad esempio, la conoscenza del mercato di riferimento, l’orientamento al risultato, lo spirito di iniziativa, la capacità di fare rete, la capacità di leadership ecc.

Il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio degli interventi in ogni loro fase, e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. Possono essere proposti anche stage in altre regioni e all’estero nonché iniziative comportanti la mobilità geografica degli utenti, purché arrecanti valore aggiunto al progetto e tali da garantire l’effettiva ricaduta sul territorio regionale sia dal punto di vista occupazionale che per quanto concerne lo sviluppo produttivo di servizi.

Il soggetto proponente deve prevedere il reporting assistito delle attività svolte durante lo stage da parte dello stagista.

Ciascun progetto formativo deve prevedere la presenza di contenuti formativi relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (anche in relazione alla fase di attività formativa in cantiere).

I percorsi formativi prevedono il rilascio di un attestato di qualifica professionale solo ad avvenuto superamento dell’esame di qualifica, che avrà luogo al termine degli interventi di terzo anno, a conclusione del ciclo triennale; in esito ai percorsi di primo anno e secondo anno sopraccitati (rispettivamente FS-Q1T e FS-Q2T), invece, il soggetto attuatore è tenuto a rilasciare agli utenti dei percorsi un certificato delle competenze acquisite. Saranno ammessi all’annualità successiva a quella di frequenza gli utenti che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore⁵, inteso come frequenza del 75% in aula e 75% in stage o cantiere scuola, ai quali sarà, pertanto, rilasciato il relativo certificato di competenza⁶.

Tuttavia l’utente che non avesse raggiunto il monte ore previsto per il rilascio del certificato, può richiedere al soggetto attuatore il rilascio di una dichiarazione che evidenzia il percorso svolto, le ore di frequenza, i contenuti affrontati e le competenze eventualmente acquisite. Tale dichiarazione, comunque, non sostituisce il certificato di competenze che rimane l’unico documento ammissibile ai fini della prosecuzione del ciclo triennale.

3.1.1. Destinatari dei percorsi di Tipologia 1

Possono partecipare alle attività formative soggetti disoccupati o inoccupati, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, prioritariamente acquisito in indirizzi coerenti con il percorso formativo in oggetto. Nel caso di percorsi di secondo e terzo anno (FS-Q2T e FS-Q3T) è necessario anche il certificato di competenze rilasciato in esito ai percorsi di primo e secondo anno.

Sono ammessi alla partecipazione al percorso formativo anche soggetti in possesso del diploma di qualifica professionale conseguito a conclusione del quarto anno di IeFP, ai sensi dell’ordinamento vigente.

³ In caso di mancato superamento dell’esame è possibile la ripetizione dello stesso da parte dell’allievo nelle sedi e date individuate dal docente.

⁴ Il modello di libretto personale sarà disponibile sul sito istituzionale regionale nelle pagine dedicate agli operatori.

⁵ Come previsto dall’Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale e formativo del tecnico del restauro di beni culturali, come definito all’art. 2 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 86 del 26 maggio 2009.

⁶ Le percentuali di cui sopra sono riconosciute anche ai fini rendicontali.



Al fine di favorire un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali, possono essere ammessi anche soggetti occupati. In ogni caso le unità di costo standard riconosciute sono quelle previste per soggetti disoccupati/inoccupati.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri. A tal proposito il requisito di possesso delle competenze linguistiche da parte di cittadini stranieri si intende conseguito ad esibizione di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) certificato⁷ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori⁸, almeno di livello B2.

Possono essere ammessi ai percorsi di secondo anno anche utenti che pur non avendo frequentato un percorso di primo anno, sono in grado di dimostrare il possesso di un livello di competenze tecnico/professionali maturate sia in contesti formativi che in contesti lavorativi adeguati all'inserimento al secondo anno. La valutazione delle competenze è a cura del soggetto proponente secondo la procedura approvata con Decreto del Dirigente della Direzione Formazione n. 46 del 14 gennaio 2011.

La procedura può essere adottata anche per l'ammissione diretta al terzo anno. In tal caso la validazione finale del processo di valutazione delle competenze deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione regionale.

Possono essere ammessi direttamente all'esame di qualifica professionale a conclusione del terzo anno gli utenti in possesso di una laurea coerente⁹, previa sottoscrizione di un'apposita intesa tra soggetto gestore e Ateneo di provenienza. L'intesa dovrà essere sottoposta alla preventiva autorizzazione regionale e dovrà prevedere, a cura del soggetto gestore, un intervento di accompagnamento preliminare all'esame di qualifica che consenta la verifica del livello di competenze tecnico professionali, acquisite prevalentemente in contesti laboratoriali, effettivamente possedute dai candidati e l'eventuale riallineamento delle competenze attraverso un percorso appositamente strutturato.

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva mira a garantire a tutti gli utenti frequentanti i percorsi formativi che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta, pari al 75% dell'intera attività formativa, per singola annualità (75% di presenza in aula e 75% di presenza durante lo stage in azienda o cantiere scuola) al netto delle prove d'esame, la possibilità di condurre a buon fine la loro partecipazione con il conseguimento dell'Attestato di qualifica.

I soggetti attuatori devono garantire preliminari fasi di pubblicizzazione del progetto formativo e di selezione dell'utenza in conformità ai principi di trasparenza, nel rispetto di uno specifico procedimento in coerenza con quanto previsto dal "Testo Unico Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28 aprile 2015, cui si rimanda.

Il numero degli utenti deve risultare compatibile con le metodologie didattiche che si intendono utilizzare e funzionale al raggiungimento dei risultati attesi; in ogni caso, il numero massimo degli utenti inseribili in ciascun percorso non può superare le 20 unità.

⁷ Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 8 per il superamento della prova di lingua.

⁸ Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d'esame sul territorio regionale sono circa trenta.

⁹ L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali)



Il numero minimo di utenti che consente l'avvio dei percorsi formativi di primo anno è fissato in 18 unità. Per i percorsi di secondo e terzo anno il limite minimo per l'avvio è fissato in 10 unità¹⁰.

Limitatamente ai percorsi di primo anno, per i destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l'erogazione di un'indennità di partecipazione ad esclusione delle ore di stage /cantiere scuola. Il valore orario è pari a 3 euro ora/partecipante.

L'indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 75% dell'intera attività formativa.

3.2. Progetti di Tipologia 2 - Percorsi di perfezionamento tecnico/specializzazione

I percorsi di perfezionamento tecnico o specializzazione sono articolabili in due distinte fattispecie in ordine al target di riferimento.

Una prima fattispecie prevede interventi rivolti alle figure professionali di cui al D.M. 86/2009 art. 3, ovvero in possesso di formazione tecnico-professionale ovvero artigianale che concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, eseguendo varie fasi di lavorazione di supporto per tecniche e attività definite, con autonomia decisionale limitata alle operazioni di tipo esecutivo e sotto la direzione ed il controllo del restauratore di beni culturali. Gli interventi formativi devono essere formulati in relazione alle specifiche esigenze dei beni culturali presenti nel territorio regionale, in esito ad un processo di analisi del fabbisogno formativo per attività complementari al restauro o altre attività di conservazione, in coerenza con le tipologie di materiali previsti dall'Allegato B al D.M. 87/2009¹¹ ed agli obiettivi generali indicati nel paragrafo 2.

I progetti prevedono una articolazione modulare, prevalentemente dedicata ad interventi di carattere laboratoriale. In particolare dovrà essere posta particolare attenzione all'adeguamento delle competenze dei destinatari ai puntuali fabbisogni professionali. A tal proposito le attività devono rispondere ad esigenze di percorsi formativi molto brevi e flessibili, fino ad un massimo di 50 ore. Ciascun intervento è fortemente strutturato e sviluppa un contenuto formativo in senso compiuto.

I **destinatari** possono essere soggetti occupati¹² o disoccupati purché in possesso di attestato di qualifica professionale o esperienza lavorativa¹³ in contesti coerenti con il percorso formativo in oggetto.

Nella seconda, i progetti sono finalizzati allo sviluppo di competenze per la formazione di figure polivalenti per la manutenzione delle opere nelle strutture museali o negli uffici per i beni culturali in grado di intervenire d'urgenza o garantire la manutenzione, in specifico quella ordinaria¹⁴. Come accennato nel paragrafo dedicato agli obiettivi generali, gli interventi di perfezionamento/specializzazione, nell'ambito di progetti di sviluppo/integrazione di competenze settoriali al fine di approfondire gli aspetti tecnici, fino ad un massimo di 300 ore, sono rivolti a **tecnici del restauro di beni culturali o figure equipollenti** e, a solo titolo esemplificativo possono prevedere quali contenuti le tecniche esecutive e i materiali dell'opera d'arte, la conoscenza delle tipologie di degrado su diversi materiali e in particolare i tessuti, il metallo, il legno, la ceramica, gli arredi liturgici, le metodologie di intervento manutentivo, i principi e gli aspetti tecnico-pratici legati alla movimentazione delle opere d'arte, la manutenzione dei giardini storici (studio e conoscenza delle essenze, progettazione dei giardini, interventi di piantumazione, sfalcio, potatura ecc.).

¹⁰ L'eventuale richiesta di avvio in sottonumero nei percorsi di secondo e terzo anno, debitamente motivata, sarà oggetto di valutazione da parte degli uffici regionali e dovrà prevedere la conseguente rideterminazione del contributo pubblico.

¹¹ Vedi tabella 2 in appendice

¹² Lavoratori occupati presso imprese del settore, titolari d'impresa, coadiuvanti d'impresa, liberi professionisti, lavoratori autonomi.

¹³ Esperienza lavorativa nel settore per almeno tre anni.

¹⁴ Come sempre più frequentemente viene rimarcato dagli studiosi del settore, la conservazione, attuata attraverso la manutenzione ordinaria (oltre che la conservazione preventiva) è infatti la chiave per trasmettere i beni culturali alle future generazioni. Nella conservazione la tutela si attua attraverso azioni mirate al mantenimento dei beni nelle condizioni di maggior cura e di minor rischio, prevenendo l'insorgere del degrado del materiale, allo scopo di mantenerne l'integrità fisica il più a lungo possibile nel tempo e, con essa, la leggibilità e fruibilità insita nella sua natura di Bene Culturale, evitando l'intervento di restauro vero e proprio, evento comunque traumatico e impattante per l'opera d'arte.



Disposizioni comuni

Gli interventi mirano a sviluppare competenze ed abilità pratiche e devono essere basati sull'approfondimento di nuovi strumenti e tecnologie in relazione ai materiali trattati, attraverso l'esposizione di casi concreti nell'ambito di contesti laboratoriali.

Il numero degli utenti deve risultare compatibile con le metodologie didattiche che si intendono utilizzare e funzionale al raggiungimento dei risultati attesi. In ogni caso, il numero massimo degli utenti inseribili in ciascun percorso non può superare le 20 unità.

E' previsto il rilascio in esito al percorso di uno specifico attestato di frequenza, su modello regionale, comprensivo della descrizione delle competenze acquisite a tutti gli utenti che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta, pari al 75% dell'intero percorso formativo.

4. Definizione delle figure professionali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF;¹⁵
- del codice SIIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo¹⁶;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo.

5. Metodologia

Per ciascun percorso formativo dovranno essere esplicitati i Risultati di Apprendimento espressi in competenze, conoscenze e abilità. Le competenze e i relativi elementi di conoscenze e abilità dovranno essere identificati ed articolati in Unità Formative.

I contenuti e le relative competenze devono essere chiaramente identificate e comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse così come una eventuale certificazione e/o riconoscimento di crediti formativi.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo le metodologie possono essere varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, apprendimento in laboratorio, problem solving, problem based learning, ecc..). In particolare per quanto concerne i progetti di tipologia 2, è auspicabile un intervento su casi concreti da sviluppare in laboratorio o in cantiere.

Sulla base delle esperienze positive già realizzate, si propone che lo stage, ove previsto, possa avvenire in alternanza alla fase d'aula e non esclusivamente alla fine del percorso formativo. La possibilità di periodi di stage e successivo rientro in aula, infatti, offre la possibilità sia di una visione complessiva dell'organizzazione, sia il contatto con il bene culturale. Ciò permette la restituzione argomentata dell'esperienza vissuta da parte dell'utente, il confronto con il gruppo classe e con i docenti.

Si segnala all'interno del percorso formativo che la fase d'aula, ove prevista, deve avere l'obiettivo di sviluppare la capacità di esercitare funzioni (presidio del progetto/comprensione degli standard di qualità del

¹⁵ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.

¹⁶ SIIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.



prodotto o lavoro/ capacità di auto-posizionamento nella catena di produzione di valore...), mentre la fase di stage, ove prevista, sarà orientata a trasmettere specifici contenuti professionali, i quali oggi non possono che essere trasmessi *on the job* oppure in fase di stage.

6. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi in argomento.

In linea generale dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.

Il soggetto proponente dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute.

In ogni progetto dovrà essere individuato un **direttore/coordinatore** di progetto che avrà il compito di supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l'attività di microprogettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Formazione e Istruzione e di relazionare sulle attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la stessa Direzione ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale deve avere un'esperienza di **almeno 5 anni in analoghe attività** e la sostituzione della stessa in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima. Nell'attività di stage avrà anche il compito di raccordarsi con l'azienda ospitante per assicurare il necessario coordinamento con il soggetto ospitante (anche nei termini di progettazione di dettaglio e monitoraggio delle attività).

A livello progettuale dovrà essere garantito che, almeno il 40% del monte ore complessivo, sia ricoperto da figure professionali di docenti/consulenti di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e non più del 20% di fascia junior. L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non sarà riconosciuta ai fini del calcolo del contributo¹⁷

L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non è riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.

Possono essere inserite figure di co-docenza qualora ciò sia necessario alla gestione del gruppo aula in relazione al raggiungimento degli obiettivi progettuali. Tenuto conto delle finalità della Direttiva si ritiene importante che nelle attività formative vengano coinvolti in qualità di co-docenti anche testimonial aziendali.

Si precisa che le percentuali sopra indicate non si riferiscono alle attività di co-docenza e che la stessa non contribuisce al rispetto di tali limiti percentuali.

All'interno di tale gruppo di lavoro dovranno essere previste figure professionali con specifici compiti relativi alla fase di progettazione e microprogettazione degli interventi.

Nei percorsi di tipologia 1 deve essere prevista la figura di almeno **un addetto alla selezione** che avrà il compito di assicurare la corretta gestione delle attività di selezione dei partecipanti.

Per quanto attiene alla figura del **tutor** dovrà essere garantita la presenza di almeno un tutor formativo per ogni progetto e di un tutor aziendale per ogni azienda che accoglie gli utenti. Si ricorda che il tutor formativo ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative), quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto.

Dovrà essere garantita una presenza in aula di almeno il 20% del monte ore complessivo di ogni singolo intervento, verificabile dalle firme di presenza sui registri o con altri strumenti nel caso di adozione del registro on-line. Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante all'utente in fase di stage per

¹⁷ Il limite del 40% di figure professionali senior deve essere considerato come limite minimo (eventualmente incrementabile) mentre il limite del 20% di figure professionali junior è da intendersi quale limite massimo (eventualmente riducibile).



facilitarne l'inserimento in azienda ed il raggiungimento degli obiettivi formativi di stage. Inoltre, dovrà essere garantito un raccordo costante tra il tutor aziendale ed il tutor formativo e/o il direttore/coordinatore di progetto, che deve prevedere la realizzazione di **almeno due incontri** che dovranno risultare dai report di attività (diario di bordo) degli operatori coinvolti.

Il soggetto gestore deve assicurare la presenza di adeguate figure professionali che supportino l'assistenza al reporting delle attività svolte durante lo stage e provvedano alla verifica degli apprendimenti ex-post.

Infine, dovrà essere individuata almeno una **figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione** sin dalla fase di presentazione del progetto. Tali figure potranno coincidere con il Coordinatore/Direttore di progetto.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere inserito nello specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate¹⁸ in sede di presentazione del progetto. Si precisa che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività formativa e/o di accompagnamento-stage, devono riportare precisamente la specifica attività prevista.

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato ai sensi del DPR 445/2000 e compilato secondo il modello riconosciuto Europass o equivalente deve essere completo con tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta da parte della Direzione Formazione e Istruzione, così come previsto dal punto "Avvio dei progetti e degli interventi" del Testo Unico dei beneficiari.

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere compilata, a cura del soggetto gestore, la scheda relativa al profilo con il quale l'operatore lavora al progetto. La scheda deve essere compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

In Appendice si riporta una tabella riassuntiva delle diverse figure professionali che devono comporre il gruppo di lavoro (Tabella 1 "Descrizione figure professionali gruppo di lavoro"). Per le specifiche relative alle attività e all'esperienza minima delle figure professionali coinvolte per i percorsi di tipologia 1, si rimanda allo standard formativo di cui all'Accordo del 25/07/2012, che funge da riferimento¹⁹.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- **utente**: incompatibilità assoluta con altre figure, eccezion fatta per la funzione amministrativa nelle attività formative per occupati;
- **amministrativo**: compatibilità con qualsiasi altra figura;
- **docente**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- **tutor**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
- **coordinatore/direttore**: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;

¹⁸ Campo "figure professionali utilizzate" dell'applicativo regionale per la presentazione dei progetti.

¹⁹ <http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=37433&IdProv=11008&tipodoc=2&CONF=CSR>



3. l'incompatibilità è definita per singolo intervento formativo;
4. il medesimo soggetto non può ricoprire più di due figure professionali all'interno dello stesso progetto.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nelle attività formative:

	UTENTE	AMMINISTRATIVO	DOCENTE	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
UTENTE		I / C ²⁰	I	I	I
AMMINISTRATIVO	I / C ²⁰		C	C	C
DOCENTE	I	C		I	40%
TUTOR	I	C	I		I
COORD./DIRETT.	I	C	40%	I	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

7. Ulteriori obblighi del beneficiario

Fatte salve le disposizioni contenute nel "Testo unico per i Beneficiari"²¹ che rimangono confermate, i Beneficiari del finanziamento sono tenuti al rispetto delle indicazioni che seguono.

L'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa, l'art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

²⁰ incompatibilità assoluta con altre figure per le attività formative per disoccupati, compatibile per occupati;

²¹ Testo Unico dei Beneficiari" approvato con Dgr n. 670 del 28/04/2015.



8. Aiuti di Stato

Per quanto riguarda i progetti di tipologia 1, si precisa che le attività formative sono rivolte a persone e che, anche nel caso in cui sia ammessa la partecipazione da parte di lavoratori, tali attività hanno come obiettivo la qualificazione degli stessi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali. Pertanto, la partecipazione di eventuali utenti occupati alle attività formative nei percorsi di tipologia 1, avverrà fuori dall'orario di lavoro; in questo caso, i contributi non costituiscono aiuto di Stato.

Per quanto riguarda invece i progetti di tipologia 2, potenzialmente rivolti a soggetti occupati, ai fini della presente Direttiva e in attuazione all'ordinamento vigente, si applica il regime "de minimis" di cui al Reg. UE 1407/13.²²

Nel calcolo del cumulo si deve considerare l'importo complessivo degli aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che non può superare il limite previsto dall'art. 3 del Reg. 1407/13 nell'arco di tre esercizi finanziari; nel calcolo del plafond "de minimis" deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/13 (art. 3.2), l'impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto, come impresa unica, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti.

Ai sensi dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento (UE), s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si precisa che sono escluse dagli interventi le imprese che si trovano in stato di difficoltà, così come definito dall'art. 2 c. 18 del Reg. (UE) 651/2014.

Tabella: approfondimento: Definizioni ai sensi del nuovo regolamento sugli aiuti di stato - Reg. UE n. 651/2014

1. Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.

PMI - Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Piccola Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Piccolissima Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Grande Impresa: Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che occupano più di 250 persone.

²² Il Regime "de minimis" può essere definito come una modalità semplificata attraverso la quale la Commissione Europea autorizza l'istruzione da parte degli stati Membri di alcuni tipi di regimi di aiuto per le imprese. Tale facilitazione si basa sul presupposto che gli aiuti di stato, se inferiori ad una certa soglia, non violano la concorrenza tra le imprese.



2. Imprese autonome, partner, collegate

La definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di diritto di esercitare un'influenza dominante:

a) le imprese autonome; b) le imprese partner; c) le imprese collegate.

Le imprese autonome rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le imprese che non appartengono a uno degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un'impresa è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza di alcune categorie di investitori come gli investitori chiamati "business angels".

Le imprese partner sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner" di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% in tale impresa;
- quest'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti. Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare conti consolidati.

3. Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese

L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.

4. Lavoratore svantaggiato

E' definito lavoratore svantaggiato:

- qualsiasi giovane di meno di 25 anni, durante i primi sei mesi dall'assunzione, non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente,
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro,
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare,
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente,
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, il regolamento preveda unicamente l'esenzione purché gli aiuti alla formazione non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e



medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

5. Lavoratore disabile

E' definito lavoratore disabile chiunque sia:

- riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale;
- caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

6. Impresa in difficoltà

Si definisce impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

8.1 Registro Nazionale Aiuti di stato

Dal 1 luglio 2017 è attivo il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), la banca dati gestita dalla Direzione generale Incentivi alle imprese del MISE con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti di Stato, in linea con le condizionalità ex ante previste per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020 e con l'iniziativa Ue per la [Modernizzazione degli aiuti di Stato](#).

Attraverso il Registro, alimentato da tutti i soggetti tenuti a fornire i dati, sarà possibile verificare che gli aiuti siano concessi nel rispetto delle intensità e dei massimali previsti dalle norme comunitarie e delle regole Ue in materia di cumulo.

L'operatività del Registro Nazionale degli Aiuti è disciplinata da un Regolamento del Ministero dello Sviluppo economico, che stabilisce le modalità di raccolta, gestione e controllo dei dati e degli obblighi di verifica e i meccanismi di interoperabilità con i registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) e con le altre banche di dati sulle agevolazioni pubbliche alle imprese.

Nello specifico, la piattaforma contiene informazioni in merito a:



- gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea o concessi in base ad un regolamento di esenzione;
- gli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento Ue n. 1407 del 2013;
- gli aiuti a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale (SIEG), compresi gli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento n. 360 del 2012.

Per ciascuna di queste categorie di aiuti il Registro contiene i dati identificativi del beneficiario, della singola agevolazione o del regime di aiuto, di chi lo concede e dell'Autorità responsabile, oltre a una serie di informazioni sul progetto, come la localizzazione, i costi e le spese ammesse.

Inoltre, sul sito, realizzato in formato aperto, è disponibile l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta Regola Deggendorf e oggetto di una procedura di recupero. Per quanto riguarda i settori agricolo e forestale, il Registro Nazionale degli Aiuti funzionerà in modo integrato con i registri settoriali esistenti.

Al fine di consentire l'implementazione del Registro fin dalla fase di presentazione dei progetti, il soggetto proponente provvede a comunicare, per ogni impresa partner aziendale del progetto presentato, l'entità del beneficio concedibile²³.

9. Priorità ed esclusioni

I progetti devono prevedere il rispetto delle priorità trasversali esplicitamente individuate dal Programma Operativo Regionale tra cui si segnalano lo sviluppo sostenibile, l'internazionalizzazione di impresa, l'innovatività, la qualità del partenariato.

Al fine di evidenziare il valore aggiunto del finanziamento comunitario ed in stretta coerenza con il P.O.R., i percorsi si devono qualificare per l'uso diffuso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Si precisa che i progetti relativi a percorsi formativi di secondo e terzo anno (FS-Q2T – FS-Q3T) saranno finanziati esclusivamente in continuità a percorsi di primo e secondo anno (FS-Q1T – FS-Q2T), al fine di garantire continuità al ciclo triennale.

Oltre agli elementi suddetti, i percorsi formativi di primo anno saranno prioritariamente finanziati anche in funzione dei crediti universitari (CFU) eventualmente concessi da un Ateneo²⁴ in funzione del rilascio di una laurea di primo livello e debitamente certificati²⁵ in fase di presentazione del progetto. In tale caso è auspicabile che il suddetto Ateneo risulti partner di progetto.

Per i progetti di tipologia 2, saranno oggetto di particolare valorizzazione i progetti che prevedono la puntuale definizione di:

- requisiti di ingresso che evidenzino la congruenza tra percorso e background formativo e/o professionale;
- obiettivi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze in una delle tipologie di materiali di cui al D.M. 26 maggio 2009, n. 87.

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Progetti di tipologia 1

²³ A tal fine verrà resa disponibile un'apposita modulistica.

²⁴ E' possibile prevedere anche la concessione di CFU da parte di Università non italiane. In questo caso, a garanzia di trasferibilità dei crediti maturati dall'allievo, sarà necessario che l'Ateneo estero sia in possesso dell'ECTS label o DS label. Si tratta di riconoscimenti che certificano la completezza, coerenza e conformità agli standard europei dell'applicazione dell'European Credit Transfer and Accumulation System, il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti, incentrato sullo studente. (Informazioni su http://www.cruis.it/CRUI/ECTS/cosa_e.htm).

²⁵ La quantificazione dei crediti, nonché le aree di spendibilità e i termini di validità degli stessi da parte dei competenti organi accademici dovranno essere esplicitati nella dichiarazione rilasciata dall'Ateneo e allegata alla proposta progettuale.



Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione superiore.

Progetti di tipologia 2

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua o superiore.

Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, qualora sussistano le condizioni previste purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della formazione superiore e/o continua ai sensi della DGR n. 359/2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva. La richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione dell'accREDITamento.

In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Si precisa, infine che in caso di sospensione e/o revoca dell'accREDITamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Limitatamente alla tipologia 1, ciascun soggetto proponente può presentare al massimo 3 progetti, uno per ciascuna annualità.

Ciascun soggetto proponente presenterà un'unica domanda per tutti i progetti che intende proporre.

Sono escluse dalla presentazione delle proposte progettuali le Università per le quali è in atto una specifica programmazione a valere sul FSE.

11. Forme di partenariato

In coerenza con gli obiettivi specifici ed operativi relativi all'Asse 1 Occupabilità indicati nel POR FSE, al fine di poter dar corso alle azioni descritte, si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso l'indispensabile coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

A tal fine deve essere attivato un partenariato (operativo o di rete²⁶) con almeno un'impresa ritenuta rappresentativa e qualificata nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante.

In relazione alle forme di partenariato, si precisa che, nell'ambito di ciascun progetto, possono inoltre essere attivate partnership qualificate con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc. Possono essere anche previsti partenariati con le Università, particolarmente auspicabili nel caso di concessione di CFU.

Tali partnership non possono in nessun caso intendersi sostitutive al partenariato aziendale.

Il rapporto di partenariato, oltre che nella scheda del formulario on-line (applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato), deve essere formalizzato anche nello specifico "modulo di adesione in partnership" (disponibile in allegato al Decreto di approvazione della modulistica), che dovrà essere caricato

²⁶ Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda Testo Unico per i beneficiari approvato con DGR n. 670 del 28 aprile 2015



nell'applicativo SIU, quale parte integrante e sostanziale della domanda di ammissione al finanziamento presentata.

Il “modulo di adesione in partnership”, compilato e firmato in originale, va conservato agli atti presso la sede del Beneficiario per eventuali controlli ed esibito all'Amministrazione regionale a semplice richiesta. Il documento originale deve essere allegato ai documenti di rendicontazione.

I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un soggetto competente che sappia inserirsi e contestualizzarsi nel sistema produttivo in modo efficace.

L'attività/gli interventi oggetto del presente avviso pubblico sono ascrivibili, ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza minima pregressa per richiedere l'accreditamento²⁷ ex LR n. 19/2002, esclusivamente all'ambito della formazione superiore (per i progetti afferenti la tipologia 1) e all'ambito della formazione continua (per i progetti afferenti alla tipologia 2)

12. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda quanto previsto nel “Testo Unico per i beneficiari”, approvato con DGR n. 670 del 28 aprile 2015, al punto A.3 “Procedure per l'affidamento a terzi”.

13. Risorse disponibili e vincoli finanziari

Gli importi messi a disposizione da parte della Regione del Veneto per la realizzazione delle iniziative afferenti all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva sono relativi al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Rotazione e al Fondo regionale e sono i seguenti:

<i>Fonte di finanziamento</i>	<i>Risorse FSE</i>	<i>Risorse FdR</i>	<i>Risorse regionali</i>
Asse			
1 – Occupabilità	€ 1.250.000,00	€ 875.000,00	€ 375.000,00
TOTALE	€ 2.500.000,00		

I progetti sottoposti alla valutazione di merito saranno distribuiti su quattro distinte graduatorie: una per ciascuna delle annualità in cui si articolano i progetti di tipologia 1 e una per i progetti di tipologia 2.

Saranno finanziati fino ad un massimo di 6 progetti di prima annualità (FS-Q1T).

²⁷ Si rende noto, altresì, che per approfondimenti sull'istituto del partenariato e sulla modalità di calcolo dell'esperienza pregressa maturata in regime di partenariato sempre ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza minima pregressa per richiedere l'accreditamento ex LR n. 19/2002 vedasi la DGR n. 2120 del 30/12/2015 All. A pagg. 4-5 par. n. 5.”



I progetti di tipologia 2 saranno finanziati con le risorse disponibili successivamente al finanziamento dei progetti di cui alla tipologia 1.

Si precisa che ciascun progetto di tipologia 2 deve prevedere, a pena di inammissibilità, un contributo pubblico non superiore ad Euro 25.000,00 per i corsi rivolti a Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali (artigiani) e di 40.000,00 per i corsi rivolti a Tecnici qualificati.

Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo del 70% anziché del 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" – procedure per l'erogazione dei contributi – DGR n. 670 del 28/04/2015 "Testo Unico per i beneficiari". E inoltre prevista l'erogazione di pagamenti intermedi per il 25% del totale nel corso dell'esercizio 2021, così come il versamento del saldo residuo del 5%, previa rendicontazione della spesa, nel corso dell'anno 2022.

14. Modalità di determinazione del contributo

Per quanto attiene al riconoscimento dei costi concernenti le attività previste, si farà riferimento ai costi approvati con DGR n. 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard", come specificato nella seguente tabella:

14.1 Tipologia 1

Tipologia di attività	Valore Unità di costo standard (UCS)	Condizioni per il riconoscimento
1. Attività di formazione	di gruppo € 93,30 ora/attività	Per gruppi di utenti – rispetto numero minimo di utenti formati; Raggiungimento di almeno il 75% di presenza o in aula o in stage.
	+ € 4,10 ora/allievo	
2. Attività di stage	€ 4,70 /ora/allievo	
Spese per la mobilità in territorio regionale	Vitto € 7,00 per primo pasto a persona Secondo pasto € 7,00	Effettiva fruizione del servizio, (cfr. DGR 671/2015, par. 7).
	Residenzialità omnicomprensiva di vitto e alloggio € 50,00	
	Spese di viaggio a costi reali	
Spese per la mobilità interregionale/transnazionale	Costi per la mobilità (cfr. DGR 671/15)	Effettiva fruizione del servizio.
Indennità di partecipazione	€ 3,00 ora/destinatario	Individuale per ore effettive e raggiungimento di almeno il 75% di



		presenza per l'intera attività formativa (escluso stage o cantiere scuola). Limitatamente ai percorsi di primo anno, per i destinatari dell'iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito.
--	--	--

E' previsto l'utilizzo delle unità di costo standard per il vitto in caso di semiresidenzialità per un importo onnicomprensivo pari a € 7,00 per pasto a persona ed è riconoscibile un secondo pasto²⁸, sempre per un importo onnicomprensivo di € 7,00 a persona.

14.2 Tipologia 2

Gli interventi formativi devono essere rivolti ad almeno 3 utenti per singolo intervento.

I costi sono riconosciuti se, nell'ambito dell'edizione/intervento, risultano formati almeno 3 partecipanti secondo il metodo illustrato al Paragrafo "Rendicontabilità dei destinatari".

Per l'attività di formazione dei progetti di tipologia 2, si prevede l'utilizzo delle unità di costo standard della tipologia 1 ad eccezione della tipologia "attività di stage".

15. Rendicontabilità dei destinatari

Per le attività formative di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito per ciascun intervento secondo quanto segue:

$$N^{\circ} \text{ utenti con frequenza pari o superiore al 75\% del monte ore intervento} = N^{\circ} \text{ utenti rendicontabili} \leq N^{\circ} \text{ utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti.}$$

A conclusione di ciascun intervento formativo è prevista, a cura del soggetto gestore, una prova per verificare i risultati di apprendimento.

Nel caso in cui l'utente non raggiunga un risultato sufficiente per una o più competenze previste dal progetto, è possibile prevedere un'azione formativa di rinforzo a conclusione della quale sarà possibile ripetere la prova. Se anche in questo caso il risultato non fosse sufficiente, l'utente non può considerarsi riconoscibile ai fini del raggiungimento del numero minimo di utenti rendicontabili.

Il numero di utenti rendicontabili per ciascun intervento non può superare il numero di utenti che hanno raggiunto gli obiettivi formativi previsti dal progetto. Le verifiche degli apprendimenti da parte del soggetto gestore sono soggette a controllo da parte della Regione del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione. Nel caso in cui si riscontri l'assenza di tale strumento, i destinatari privi dell'esito positivo della verifica non verranno riconosciuti quali rendicontabili.

Il numero minimo di utenti rendicontabili è fissato in 3 unità. Al di sotto di tale limite minimo non è riconosciuto alcun contributo.

²⁸ Non si tratta quindi del caso di singoli utenti che, per motivi logistici o personali, chiedessero l'accesso al benefit suddetto.



16. Pubblicizzazione delle iniziative

I beneficiari, relativamente alle azioni di comunicazione e informazione delle attività progettuali, devono rispettare le disposizioni previste da:

- allegato XII, sezione 2.2 del Regolamento UE n. 1303/2013;
- art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014;
- allegato A – Testo Unico Beneficiari (DGR 670/2015) sez. C paragrafo 3 “Pubblicizzazione delle iniziative”;
- “Vademecum per i beneficiari. Comunicare il Fondo Sociale Europeo”, documento esplicativo per facilitare il corretto utilizzo del logotipo istituzionale e le sue corrette applicazioni, che costituisce riferimento obbligatorio nella realizzazione delle attività cofinanziate dal POR FSE Veneto 2014-2020.²⁹

I beneficiari sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni che saranno adottate e rese disponibili sul sito istituzionale.

17. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

A pena di inammissibilità, la presentazione delle proposte progettuali deve avvenire esclusivamente tramite l'applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato (<https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>) attenendosi alle seguenti indicazioni³⁰.

Si fa presente che, se non si è già in possesso delle credenziali per l'accesso all'applicativo SIU³¹, è necessario registrarsi nel portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20 aprile 2020**, a pena di inammissibilità. Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto. Non è prevista la presentazione cartacea della Domanda.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla Direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.

La proroga dei termini di apertura dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva potrà essere valutata sulla base delle domande pervenute e delle risorse finanziarie disponibili e sarà stabilita con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

La domanda/progetto deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;

²⁹ <https://www.regione.veneto.it/piano-di-comunicazione-2014-2020>

³⁰ Un'apposita guida alla progettazione verrà comunque resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda.

³¹ Per i soggetti non presenti nella banca dati regionale e quindi non in possesso del codice ente, è necessario ottenerlo compilando la scheda presente al seguente link: <http://formazione.regione.veneto.it/Ada/>



- eventuale dichiarazione dei crediti formativi (CFU) rilasciata dagli Atenei³²;
- moduli per implementazione Registro nazionale aiuti di stato³³.

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie.

Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail programmazionefse@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5090 – 5238;
- per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5127;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

18. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014/2020.

In coerenza a quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione

La prima fase consiste nella verifica della presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

- 1) rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta regionale per la presentazione delle proposte;

³² cfr. par. "Priorità ed esclusioni".

³³ In caso di assenza della funzionalità SIU.



- 2) rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
- 3) completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di ammissione, modulistica partner, dichiarazione in materia di aiuti di stato se prevista, ecc...);
- 4) sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva;
- 5) rispetto delle prescrizioni contenute nel bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
- 6) corrispondenza tra quanto dichiarato nel progetto ed il numero e le caratteristiche dei destinatari previsti dalla Direttiva;
- 7) rispondenza della proposta con le caratteristiche progettuali e la struttura degli interventi previsti dalla Direttiva (durata e articolazione, modalità operative, corretta localizzazione, ecc.);
- 8) rispetto dei parametri di costo indicati nella Direttiva e della corrispondenza tra costi di progetto e fonti di finanziamento (quadratura del piano finanziario);

I criteri di valutazione di merito dei progetti sono distinti in tre diverse griglie di valutazione in funzione della tipologia di appartenenza:

- Tipologia 1 - Progetti di primo anno (FS-Q1T);
- Tipologia 1 - Progetti di secondo e terzo anno (FS-Q2T e FS-Q3T);
- Tipologia 2 - Percorsi di perfezionamento tecnico/specializzazione.

Si precisa che l'attività di scrittura di un progetto formativo consiste in un atto intellettuale originale ed unico, sottoposto a valutazione comparativa da parte di una commissione di valutazione formalmente costituita. Al netto dei passaggi legittimamente coincidenti con altri progetti (es. presentazione del proponente, metodologie didattiche, modalità di diffusione) l'originalità della scheda che descrive i contenuti di progetto e dei relativi interventi, costituisce elemento fondamentale nella valutazione dello stesso. Ove si citino testi preesistenti, devono essere rispettate le basilari regole di citazione, anche se si è l'autore del documento originale. Infatti, poiché si tratta di una produzione distinta, è importante mettere in evidenza ciò che rientra nella produzione "nuova" e ciò che rientra nella produzione "vecchia", già presentata all'esame dell'Amministrazione regionale.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Progetti di primo anno (FS-Q1T)

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	
Parametro 1	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; - circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti; - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali, di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 2	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento all'Obiettivo Specifico al quale il bando si riferisce; - coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 3	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; - qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati; - <i>presenza di riconoscimento di crediti formativi universitari;</i> - <i>presenza di autorizzazioni ad interventi di restauro e di buon esito dei restauri eseguiti, da parte delle autorità competenti;</i> - <i>unicità ed originalità della proposta.</i> 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti



	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	
Parametro 4	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti. - Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni interne di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	PARTENARIATO	Livello	
Parametro 5	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Numero di partner coinvolti. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	ESPERIENZA DEL PROPONENTE	Livello	
Parametro 6	<ul style="list-style-type: none"> - Esperienza dimostrata dal proponente in termini di capacità di assicurare la frequenza dell'intero ciclo triennale calcolata sugli ultimi dati disponibili: <ul style="list-style-type: none"> ▪ prosecuzione del ciclo da parte del maggior numero di utenti; ▪ continuità alla frequenza entro l'anno almeno del 50% del numero minimo utenti previsto all'avvio; - Esperienza dimostrata dal proponente nella capacità di assicurare valore all'investimento sociale nelle fasi della selezione dell'utenza. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

- Per il parametro "Esperienza del proponente" viene osservato il differenziale tra le iscrizioni e alla conclusione (o all'ultimo momento utile) per ciascuna annualità, tra le annualità e tra gli iscritti al primo anno e gli ammessi all'esame di qualifica professionale in relazione all'ultimo ciclo concluso.
- Ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti valutabili in termini di esperienza viene assegnato un punteggio convenzionale pari a 2 punti.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Progetti di secondo e terzo anno (FS-Q2T FS-Q3T)

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	
Parametro 1	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; - circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti; - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	OBIETTIVI PROGETTUALI	Livello	
Parametro 2	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento all'Obiettivo Specifico al quale il bando si riferisce; - coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	
Parametro 3	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; - qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati; - <i>riconoscimento di crediti formativi universitari;</i> - <i>presenza di autorizzazioni ad interventi di restauro e di buon esito dei restauri eseguiti, da parte delle autorità competenti;</i> - <i>unicità ed originalità della proposta.</i> 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti



	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	
Parametro 4	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti. - Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni interne di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	PARTENARIATO	Livello	
Parametro 5	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Numero di partner coinvolti. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Indicazioni comuni

Durante la valutazione delle graduatorie, all'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati, ad eccezione del Parametro 6 – Esperienza del proponente, presente nella griglia di valutazione dei progetti di primo anno, comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.

La soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in 20 punti.

Sono finanziati in ordine decrescente i progetti per classi intere di punteggio, che superano la soglia minima di finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

A parità di punteggio viene premiato il progetto con il minor contributo pubblico richiesto.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - Progetti tipologia 2

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	
Parametro 1	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; - circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - identificazione di obiettivi formativi strettamente finalizzati allo sviluppo delle competenze in una delle tipologie di materiali di cui al D.M. 26 maggio 2009. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	OBIETTIVI PROGETTUALI	Livello	
Parametro 2	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento all'Obiettivo Specifico al quale il bando si riferisce; - coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	Livello	
Parametro 3	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; - qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati; - identificazione dei prerequisiti di ingresso che evidenzino la congruenza tra percorso e background formativo e/o professionale; - unicità ed originalità della proposta. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti



Parametro 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti. - Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni interne di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 5	PARTENARIATO	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Numero di partner coinvolti. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 6	ESPERIENZA DEL PROPONENTE	Livello	
	<ul style="list-style-type: none"> - Esperienza dimostrata dal proponente in termini: <ul style="list-style-type: none"> ▪ capacità di realizzare le attività finanziate; ▪ capacità di assicurare continuità della frequenza dell'intero percorso. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Durante la valutazione delle graduatorie, all'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati, ad eccezione del Parametro 6 – Esperienza del proponente, comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.

Ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti valutabili in termini di esperienza viene assegnato un punteggio pari a 2 punti.



La soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in 20 punti.

Sono finanziati in ordine decrescente i progetti per classi intere di punteggio, che superano la soglia minima di finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

A parità di punteggio viene premiato il progetto con il minor contributo pubblico richiesto.

19. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il suddetto decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Gli esiti istruttori dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it³⁴, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

20. Termini per l'avvio e la conclusione dei progetti

I progetti approvati devono essere avviati entro la data stabilita nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

I percorsi dovranno essere conclusi entro il 31/12/2021, salvo eventuale diversa indicazione definita dal provvedimento di approvazione degli esiti dell'istruttoria.

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché all'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

21. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it³⁵, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

³⁴ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse>

³⁵ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse>



22. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

23. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

24. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR) e della DGR n. 596/2018.



Appendice

Tabella 1 – Descrizione figure professionali gruppo di lavoro

ATTENZIONE: per le specifiche relative alle attività e all'esperienza minima delle figure professionali coinvolte si raccomanda di attenersi allo standard formativo di cui all'Accordo CSR del 25/07/2012, che funge in ogni caso da riferimento.

Figura professionale	Descrizione dei compiti minimi richiesti	Esperienza richiesta
Direttore/coordinatore	Supervisione del progetto nel suo insieme. Verifica della qualità degli interventi. Coordinamento delle attività di microprogettazione. Interfaccia con la Direzione Formazione e Istruzione. Relazione sulle attività e gli esiti del progetto.	Almeno 5 anni in analoghe attività.
Docente/formatore	Attività formativa.	A livello progettuale: almeno 40% di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza nel ruolo) non più del 20% di fascia junior. ³⁶
Co-docente	Supporto all'attività formativa.	Le percentuali sopraindicate non si riferiscono alle attività di co-docenza.
Testimonial aziendale	Attività formativa attraverso testimonianza diretta della propria esperienza personale/professionale e dell'azienda in cui opera.	Imprenditori, altri rappresentanti del mondo aziendale.
Responsabile di selezione	Attività di selezione dei partecipanti.	Almeno 2 anni in analoghe attività.
Tutor formativo	Attività organizzativa d'aula. Supporto/assistenza agli utenti. Supporto all'acquisizione e allo sviluppo di nuove conoscenze, abilità. Monitoraggio dell'andamento degli apprendimenti. Relazione costante con i docenti/il coordinatore del progetto.	Almeno 2 anni in analoghe attività.

³⁶ Il limite del 40% di figure professionali senior deve essere considerato come limite minimo (eventualmente incrementabile) mentre il limite del 20% di figure professionali junior è da intendersi quale limite massimo (eventualmente riducibile).



Tutor aziendale	Supporto/assistenza agli utenti in relazione allo specifico progetto di stage. Supporto all'acquisizione e allo sviluppo di nuove conoscenze, abilità. Monitoraggio dell'andamento degli apprendimenti e delle attività di stage. Relazione costante con il tutor formativo e/o direttore/coordinatore di progetto.	Figura individuata dall'azienda.
Responsabile monitoraggio /diffusione	Attività di monitoraggio delle competenze ex-ante ed ex-post. Attività di diffusione dei risultati del progetto. Predisposizione di reportistica in itinere e finale.	Almeno 2 anni in analoghe attività.

Tabella 2 – Allegato B del Decreto Ministeriale 26 maggio 2009, n. 87 - Percorsi formativi professionalizzanti

1.	Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura
2.	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile Manufatti scolpiti in legno Arredi e strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
3.	Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
4.	Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici Materiali e manufatti in metallo e leghe
5.	Materiale librario e archivistico Manufatti cartacei e pergamenei Materiale fotografico, cinematografico e digitale
6.	Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici

